STATUTO

R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSIGNANO MARITTIMO LI LOCALITA' LE MORELLINE 2 SNC
Numero REA: LI - 98420
Codice fiscale: 01098200494
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2017 - Statuto completo 2

E625N, giusta delega conferita in data 12 gennaio 2017 che rimarrà depositata agli atti della società;
- che del collegio sindacale sono presenti i sindaci signori VOLTERRANI Sergio, nato a Cecina (LI) il 29 marzo 1955, codice fiscale dichiarato VLT SRG 55C29 C415I, Presidente, BELLUCCI Mario, nato a Cecina (LI) il 12 dicembre 1941, codice fiscale dichiarato BLL MRA 41T12 C415M; assente giustificata la signora SPAGNOLO Silvia, nata a Lecce il 1° giugno 1962, codice fiscale dichiarato SPG SLV 62H41 E506Z, ritualmente informata dell'assemblea.
Pertanto il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita essendo rappresentato l'intero capitale sociale, per cui si può discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Per quanto esposto il Presidente dichiara aperta la seduta e, passando all'esame dell'ordine del giorno, espone le ragioni che consigliano di modificare la denominazione sociale assumendo quella di **"R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.P.A."**.
Quindi l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di modificare la ragione sociale in **"R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.P.A."**;
- di approvare il nuovo testo di statuto sociale comprensivo della modifica di cui sopra, che viene qui di seguito integralmente trascritto:

STATUTO DELLA SOCIETA'

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.P.A.

TITOLO I - SOCIETA'

ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE E PROPRIETA'

È costituita la società per azioni, con totale partecipazione e controllo pubblico indiretti denominata

"R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.P.A."

il cui capitale è detenuto dai Comuni dell'ATO Toscana Costa (di cui alla legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69) per il tramite della società RetiAmbiente S.p.A..
La società ha sede in Rosignano Marittimo (Zona Industriale, località Le Morelline 2 s.n.c.). Gli organi di governo hanno facoltà di trasferire la sede sociale della società nell'ambito del Comune di Rosignano Marittimo ed ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti su tutto il territorio nazionale.

ART. 2 OGGETTO SOCIALE

L'attività economica d'impresa che costituisce l'oggetto della Società è: la gestione del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di ogni tipo di rifiuto, di servizi ambientali in genere e comunque la gestione di ogni tipo di servizio inerente gli Enti Pubblici. La società ha inoltre per oggetto la progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento rifiuti e di sistemi, di reti e di impianti di utilizzazione di fonti di energia

rinnovabili, di produzione combinata, distribuzione e cessione di calore ed energia e di recupero energetico.
La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale, operando sia direttamente sia indirettamente, privilegiando le capacità dei soci a parità di condizioni. Nell'ambito degli obiettivi precisati, sarà anche cura della Società creare e sviluppare contenuti con organismi pubblici e privati per permettere una esauriente definizione di tutti gli aspetti amministrativi e finanziari legati agli obiettivi statutari.
Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D. Lgs 175/2016, oltre l'80% del fatturato deriva da compiti effettuati a favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici indirettamente soci, mentre la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita solo se permette di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

ART. 3 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 2.520.000,00 (duemilionicinquecentoventimila virgola zero zero) ed è diviso in 124.200 (centoventiquattromiladuecento) azioni senza fissazione del valore nominale.
Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 4 AZIONI

Le azioni sono nominative e non trasferibili, se non a favore dei soggetti di cui all'art. 1.
L'alienazione delle azioni effettuata in violazione del comma precedente è inefficace ed inopponibile alla società ed ai soci.
Non è consentito ai soci disporre delle azioni mediante la costituzione di diritti di pegno in favore di terzi.
Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

ART. 5 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Nel caso di trasferimento di azioni sociali, il socio che intende operare il trasferimento stesso deve dare di ciò preventiva comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; gli altri soci hanno diritto di rilevare le suddette azioni al prezzo indicato nella comunicazione, avvertendo della propria irrevocabile intenzione di acquisto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

ART. 6 DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata.
Verrà comunque a cessare dal momento della fusione per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A.
L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato della società.

ART. 7 FINANZIAMENTO DEI SOCI

La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 OBBLIGAZIONI

La società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.

ART. 9 PATRIMONI DEDICATI

La società non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E CONTROLLO

ART. 10 ORGANI

Sono organi della società, secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle leggi in materia di società a partecipazione e controllo pubblici indiretti:
- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico;
- il Consiglio di Amministrazione ove nominato nei limiti di legge;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore Unico.

L’organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 175/2016. Tuttavia, per ragioni di adeguatezza organizzativa, l’Assemblea della società, sulla base dei criteri definiti da un DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), da adottarsi entro il 23/03/2017, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero mediante uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile. In tal caso il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.
I componenti dell’Organo Amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.
Agli organi sociali è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e/o trattamenti di fine mandato.

ART. 11 INCOMPATIBILITA' E LIMITI AI COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e dall'articolo 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 13.

Non possono essere nominati Amministratori i soggetti per i quali intercorra un rapporto di lavoro subordinato presso le Amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo indiretto sulla società. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

In ogni caso, agli Amministratori non possono essere riconosciuti compensi o emolumenti per somme superiori o diverse da quelle consentite dalla legge. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate nel rispetto dei limiti di legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza e ad essa potranno essere direttamente corrisposti.

ART. 12 INCOMPATIBILITA' PER I REVISORI DEI CONTI

La revisione dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

ART. 13 LIMITI ALLA ISTITUZIONE DI ORGANI ULTERIORI E AUSILIARI

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e solo nei casi previsti dalla legge, possono essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta.

ART. 14 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea esercita tutti i poteri ad essa attribuiti dal presente Statuto e dal Codice civile.

L’assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo i disposti degli articoli 2327 e 2413 c.c. anche mediante assegnazione ai singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

ART. 15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 16 POTERI DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina l'Amministratore Unico o in alternativa se consentito il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente.

L'assemblea determina gli emolumenti spettanti all'Amministratore Unico (e, ove esistente, ai membri del C.d.A.), ai

componenti del Collegio Sindacale ed al Revisore Unico. Nessun compenso è determinato per il Vice Presidente, il quale viene nominato e opera solo in occasione di temporaneo impedimento del Presidente, senza che ciò determini alcun diritto a retribuzione o riconoscimento economico aggiuntivi.

ART. 17 POTERI DELL'A.U. (E DEL C.D.A.)

All'Amministratore Unico (e, ove nominato, al C.d.A) spettano le più ampie facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e più precisamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Delibera quindi anche sugli acquisti, sulle Permute e sulle alienazioni mobiliari ed immobiliari, costituzioni e modificazioni di servitù, sugli affitti e sulle locazioni anche finanziarie, sull'assunzione di mutui passivi, sulla concessione di fideiussioni, su qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, gli Istituti di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, sulle costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazione e rinunce di ipoteche, sulle trascrizioni ed annotazioni di ogni genere, su compromessi e transazioni.

L'Amministratore Unico (o, in presenza di C.d.A. il Presidente e in caso di suo impedimento temporaneo il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato disgiuntamente e quest'ultimo nei limiti dei poteri ad esso delegati)

rappresentano la Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed hanno la firma sociale. Agli stessi è delegata altresì la facoltà di decidere in ordine ad azioni giudiziarie, anche per giudizi di cassazione e di revocazione, di stare in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e la retribuzione, vigilando sul suo operato e deliberando sui provvedimenti disciplinari e sulla cessazione dall'incarico.

Per il compimento di singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rilascio di procure ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore generale, se nominato, e, in casi eccezionali, a terzi.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, considerate le particolari necessità dell'Azienda, può nominare tra i suoi membri un Consigliere Delegato fissandone le attribuzioni entro i limiti di cui all'art. 2381 C.C. Al Consigliere Delegato saranno delegate le attribuzioni relative all'operatività tecnica e funzionale della Società.

ART. 18 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti tutti scelti fra gli iscritti nel Registro dei

Revisori Contabili, è nominato dall'Assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi possono essere riconfermati. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Almeno un terzo dei membri deve appartenere "al genere meno rappresentato".

L'Assemblea che nomina i sindaci determina anche il compenso loro spettante sulla base delle normative vigenti.

Al Collegio sindacale compete il controllo sulla società.

Art. 19 - Convocazione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima della adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima, con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.

L'incarico al revisore o alla società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO III - ATTI DEGLI ORGANI

ART. 21 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi della legge. Essa può essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

L'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio è convocata,è convocata, di propria iniziativa dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 22 AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci

mediante raccomandata e/o Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 8 giorni prima della data di convocazione dell'adunanza all'indirizzo che risulta indicato nel libro dei soci.
Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'Amministratore Unico o tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi in carica.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione della prima seduta.

ART. 23 RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci, ai sensi di legge.
Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona nei limiti stabiliti dall'articolo 2372 del Codice Civile.
Il diritto di intervenire all'assemblea, anche per delega, sarà constatato dal Presidente dell'assemblea stessa. L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:
* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti anche per via telematica;
* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 24 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
E VERBALI DELLE SEDUTE

L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico oppure

ove esistente un C.d.A., è presieduta dal suo Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente, o in sua mancanza, da persona eletta contestualmente dall'Assemblea.
L'assemblea nominerà un Segretario anche non Socio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e dei diritti dei presenti a partecipare. Contestualmente allo svolgersi di ciascuna seduta dovrà essere redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto da chi la presiede e, ove compaia necessariamente per legge il Notaio, anche da esso.

ART. 25 DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera, in prima o seconda convocazione, con la presenza e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 C.C.

ART. 26 ATTI DELL'A.U. E DEL C.D.A.

L'Amministratore Unico compie i propri atti presso la sede della società, o comunque anche altrove, curando che ivi immediatamente pervengano anche tramite collegamento telematico nelle forme prescritte dalla legge.
Ove nominato, il consiglio si riunisce in Italia, sia nella sede della
Società sia altrove, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audio conferenza, videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di suo temporaneo impedimento, dal Vicepresidente all'uopo nominato.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa o su richiesta del Consigliere Delegato, con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o mail da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere.
Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti i Consiglieri.

ART. 27 ATTI DIGITALI

Tutti gli atti e le attività degli organi di gestione e controllo possono essere posti in essere con modalità e forme

digitali e telematiche, purché nel rispetto delle previsioni di legge, anche per ciò che concerne le relative: forma, sottoscrizione, modalità di trasmissione e conservazione.

TITOLO IV – REGOLAMENTI SUL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

ART. 28 REGOLAMENTI

L'organo di governo (A.U o, ove nominato, C.d.A.) approva i Regolamenti sul funzionamento dell'Ente.
In conformità agli obblighi e obiettivi imposti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico anche indiretto, l'organo di governo può adottare (dandone notizia all'Assemblea con la relazione annuale):
- specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui è informata l'Assemblea;
- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- un ufficio di controllo interno che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- codici di condotta aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

TITOLO V – ESERCIZI E VICENDE SOCIETARIE

ART. 29 CONFORMITA' AL D. LGS. 175/2016

La Società si conforma alle previsioni di legge (ed in particolare quelle di cui al d.lgs. 175/2016) per ciò che attiene a: trattamento economico e di fine mandato dei dirigenti, gestione del personale, trasparenza, contabilità, forma societaria e oggetto sociale.

ART. 30 CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione se nominato provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio di esercizio e del Conto dei Profitti e delle Perdite, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'accantonamento di una quota non inferiore al cinque per cento da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale, è a disposizione

dell'assemblea per l'assegnazione ai soci o per altre destinazioni.

ART. 31 SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

ART. 32 CONTROVERSIE

Riguardo alle controversie che potessero insorgere tra la Società ed i suoi azionisti o tra azionisti, gli amministratori ed i liquidatori, in ordine a rapporti
sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, le parti si impegnano a esperire previamente tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Livorno. Se la procedura di conciliazione si conclude con esito negativo, la parte interessata potrà avviare causa dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Per ogni controversia non demandabile al conciliatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

ART. 33 RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi in materia di società a partecipazione e controllo pubblico indiretto.

****

Le spese del presente atto si convengono a carico dell'Amministratore Unico.
Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta essendo le ore sedici e minuti cinquanta.
Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia, in parte di mia mano e da me letto al comparente il quale, a mia domanda, lo ha dichiarato in tutto conforme alla verità e lo approva. Occupa tre fogli scritti per dodici facciate sin qui.
Firmato Matteo TRUMPY
Firmato Gianluigi De Paola Notaio (impronta del sigillo).

****

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n.445/2000 e dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 82/2005; si rilascia all'Agenzia del Territorio.
Livorno, sedici gennaio duemiladiciassette